

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

Ai Sig.ri Clienti
Loro indirizzi

Circolare n. 006 del 22/02/2016

Oggetto: Legge di stabilità 2016 - Congedi papà

La Legge n. 92/2012 prevedeva in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015 un beneficio in favore dei padri lavoratori dipendenti che consisteva nella fruizione di un giorno di congedo obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo a seguito della nascita del figlio.

La Legge di stabilità 2016 proroga il diritto al sostegno della genitorialità per tutto l'anno 2016 prevedendo l'aumento da un giorno a due per il congedo obbligatorio e lasciando immutati i due giorni di congedo facoltativo.

Tale astensione prevede che:

- Il padre, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, si astenga obbligatoriamente dall'attività lavorativa per due giorni anche non consecutivi;
- I due giorni possono essere goduti anche durante l'astensione della madre;
- Altri due giorni potranno essere goduti, in alternativa al congedo di maternità della madre, in via facoltativa. La madre avrà una diminuzione del periodo di congedo per il numero di giorni fruiti dal padre lavoratore, con un'anticipazione del termine finale del congedo;
- Il congedo facoltativo del padre può essere usufruito anche in concomitanza al congedo della madre, sempre nel limite del quinto mese della nascita del figlio;
- I giorni di congedo obbligatorio e facoltativo sono a carico dell'INPS il quale erogherà un'indennità pari al 100% della retribuzione globale;
- Tali giornate sono un diritto anche del padre adottivo o affidatario.

Il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni di assenza con un preavviso di non meno di 15 giorni. Ove possibili tali giornate dovrebbero coincidere con l'evento nascita sulla base della data presunta del parto.

In caso di richiesta di uno o due giorni di congedo facoltativo, alla domanda da presentare al datore di lavoro va allegata una dichiarazione della madre lavoratrice che si asterrà dalla fruizione di un numero di giornate equivalenti. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche al datore di lavoro della madre.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini e Colombini

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it